

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2918

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, FABBRI RICCARDO, PATRINI, SINESIO, ZANIBELLI

Presentata il 13 gennaio 1966

**Provvidenze in favore degli insegnanti di ortofonia
nelle classi differenziali e in quelle speciali per minorati fisici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'anno 1961-1962 il Ministero della pubblica istruzione istituiva n. 5 posti di ortofonia presso le classi differenziali e in quelle speciali per minorati psichici nel comune di Palermo.

Detti posti nell'anno scolastico 1963-1964 sono stati messi in organico. Dalla istituzione ad oggi in mancanza di insegnanti titolari forniti di titolo di specializzazione, detti posti sono stati annualmente conferiti ad insegnanti non di ruolo in possesso di titoli di specializzazione adeguati.

Nelle suddette scuole speciali vengono accolti bambini difficili e ritardati che presentano anche turbe del linguaggio attribuibili ad ipoevolutismo, a difetti organici e a turbe psicologiche, per cui l'opera dell'insegnante della classe speciale non è sufficientemente adeguata, ma necessita l'insegnante di Ortofonologia come elemento di completamento risolutivo della turbe del linguaggio nel meno dotato psichico.

A tal fine per quanto riguarda il comune di Palermo, il Centro medico psichico pedagogico di Palermo, su segnalazione dell'insegnante della classe speciale, invia l'ortofonista presso le varie scuole per rilevare i soggetti che presentano turbe più o meno gravi di linguaggio.

Detti soggetti vengono individualmente trattati con metodi e tecniche specifiche e

soggettive fino a quando il soggetto non supera la turbe.

Invero, non a tutti è nota la fervida e operosa attività svolta dal suddetto gruppo di insegnanti in un campo quanto mai arduo e difficile; insegnanti pionieri che con tanto sacrificio spendono la loro vita per il bene di una categoria di minorati psichici, degna dell'attenzione più amorevole di ogni cittadino.

Il minorato psichico, e in particolare « l'audimuto » è quasi privo di quel senso di comunicazione qual'è il linguaggio, per cui l'uomo è socievole, manifesta se stesso e comprende le manifestazioni altrui, e dà e riceve nel consorzio civile quei vicendevoli aiuti per cui la mente ed il cuore si istruiscono e si alleviano i disagi della vita presente. Nella scuola questi infelici sono ridonati alla società, riprendono per così dire l'impronta di uomini ed eliminando ogni causa di eccessiva timidezza si abituano alla socievolezza, alla prontezza di spirito e partecipano il più intensamente possibile alla vita della comunità.

Quest'opera altamente sociale ed umanitaria è svolta dagli insegnanti di ortofonia nelle scuole speciali per ipoevolutivi.

Non comune è invero, la fatica dei suddetti insegnanti perché i soggetti trattati non presentano soltanto menomazioni del linguaggio, ma nell'intelligenza e nel carattere.

La loro opera è oltretutto un'arte ed una tecnica che deve adeguarsi a tutto il progresso delle conoscenze e delle scienze in tutte le branche di competenza e cioè: pedagogia, psicologia infantile e sperimentale, neuropsichiatria infantile, igiene mentale, psicopatologia, fonetica biologica, foniatria e didattica differenziale.

L'applicazione di questa tecnica richiede uno studio continuo generale e uno studio particolare di applicazione ad ogni elemento logopatico, presentando ognuno di essi anomalie e turbe particolari.

L'attività dell'insegnante di ortofonia è quindi tesa in uno sforzo continuo per il bene dei suoi alunni, specialmente se alle sue cure è assegnato un numero rilevante di soggetti, come di solito avviene per mancanza di personale.

Per i suddetti insegnanti alle fatiche dell'insegnamento (sono costretti inoltre a recarsi giornalmente da un plesso scolastico all'altro) si aggiunge la preoccupazione per il loro avvenire in quanto sono incaricati annualmente. Ciò che nuoce principalmente agli alunni, in quanto la normale prassi d'incarico non assicura la continuità didattica, che se è

ritenuta consigliabile per i soggetti normali, è indispensabile per gli scolari affetti da turbe del linguaggio.

Essi invocano perciò giuste provvidenze in loro favore: l'ampliamento dell'organico e l'assunzione in pianta stabile.

Il provvedimento invocato non è nuovo; difatti con la legge 3 marzo 1960 n. 190 sono state disposte provvidenze in favore degli insegnanti delle scuole elementari per ciechi.

Gli insegnanti di ortofonia invocano provvidenze analoghe.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra solidale approvazione tende appunto a sollecitare provvidenze in favore di questa benemerita categoria di insegnanti.

La situazione descritta in particolare per la città di Palermo è comune ad altre città della Repubblica.

Il numero degli insegnanti è poi tanto esiguo che non costituisce un problema di onere finanziario; non è aggravio anche per altre considerazioni, in quanto i predetti insegnanti ortofonisti sono attualmente pagati sul bilancio normale del Ministero della pubblica istruzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nelle province in cui funzionano scuole elementari statali con classi differenziali e classi per minorati psichici sono istituiti ruoli speciali degli insegnanti di ortofonia ad integrazione dell'insegnamento nelle classi differenziali e per minorati psichici, in ragione di un ruolo per ogni cinque classi funzionali.

Agli insegnanti iscritti nei ruoli previsti dal precedente comma si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei maestri delle scuole elementari statali speciali.

ART. 2.

I posti di ruolo per l'insegnamento di ortofonia sono conferiti mediante concorso per titoli ad esami, riservati agli insegnanti che siano in possesso del diploma di abilitazione al Magistero dei sordomuti, del diploma di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico del fanciullo e di certificato rilasciato in seguito alla frequenza di corso per l'insegnamento dell'ortofonia.

ART. 3.

In prima applicazione della presente legge il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad inquadrare nei posti di ruolo gli insegnanti di ortofonia che abbiano prestato servizio nelle province nelle quali il servizio di ortofonia funzioni da almeno un triennio ad integrazione dell'insegnamento nelle classi differenziali ed in quelle per minorati psichici.

ART. 4.

All'inquadramento di cui all'articolo 3 beneficiano gli insegnanti in possesso dei seguenti requisiti:

a) che abbiano ottenuto una idoneità in precedente concorso magistrale per titoli ed esami;

b) che abbiano prestato servizio di ortofonia nelle classi differenziali ed in quelle per minorati psichici per almeno un triennio ininterrotto entro l'anno scolastico 1964-1965 riportando quella qualifica non inferiore a distinto;

c) che siano in possesso di titolo di studio rilasciato da scuola magistrale ortofonica o di corso sulla fisiopatologia sullo sviluppo fisico e psichico del fanciullo;

d) che siano in possesso del diploma di specializzazione rilasciato da una scuola di metodo per sordomuti;

e) che siano in possesso di certificato rilasciato in seguito alla frequenza di corso per l'insegnamento di ortofonia.

ART. 5.

Gli insegnanti di ortofonia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 4 e che siano in possesso dei requisiti voluti dallo stesso articolo, sono inquadrati nel ruolo speciale provinciale.

Il passaggio in ruolo del personale di cui al presente articolo diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione.

Al medesimo personale sarà riconosciuta una anzianità, agli effetti dell'inquadramento stesso, corrispondente al servizio di ortofonia prestato nelle classi statali differenziali e per minorati psichici. Detto servizio sarà valutato secondo le norme di cui all'articolo 157 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare approvato dal regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive disposizioni.

ART. 6.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti del capitolo n. 1382 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1964-1965 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.